

IL FRIE

Istituito con legge 18 ottobre 1955 n.908 (cui si sono aggiunti ulteriori provvedimenti legislativi), inizialmente votato allo sviluppo delle aree di Trieste e Gorizia, poi dell'intero territorio regionale, è:

- un fondo di rotazione (le aziende finanziate, rimborsando il prestito, ricostituiscono le disponibilità del Fondo, che così ha potuto operare ininterrottamente per oltre 60 anni), che si configura come gestione fuori bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- che ha finora effettuato oltre 6.500 operazioni per più di 6,5 miliardi di euro;
- ed opera, con procedimento "a sportello" (non esistono scadenze per la presentazione delle domande; non si stilano "graduatorie", anche se sono presenti dei criteri di priorità, che tuttavia agiscono in presenza di carenza di risorse, circostanza che attualmente non ricorre) nel rispetto delle normative comunitarie di riferimento, a valere sui regimi:
 - DE MINIMIS (rif. regolamento UE 1407/2013)
 - IN ESENZIONE (rif. regolamento UE 651/2014 , e più nello specifico:
 - Art. 14 – aiuti a finalità regionale (agli investimenti)
 - Art. 17 – aiuti agli investimenti a favore delle PMI

attraverso un COMITATO DI GESTIONE (*per il seguito: Comitato*), che si riunisce a Trieste ed ha il supporto di una Segreteria (segreteria@frie.it).

Di seguito si ricapitolano, succintamente e sommariamente, le principali caratteristiche e gli iter delle operazioni a valere sul Fondo.

CHI SI PUO' FINANZIARE:

- Imprese piccole e medie
- Grandi imprese, limitatamente:
 - ad operatività in de minimis;
 - o ad aiuti a finalità regionale, in esenzione (ESL), ma nelle sole zone in deroga.

COSA SI PUO' FINANZIARE:

- Programmi di investimento (spese per beni materiali, sia immobili che impianti, con certe regolamentazioni; in certi particolari casi anche beni immateriali; non mezzi targati per il trasporto merci su strada)
- da svolgersi all'interno del territorio regionale (conta dove si fa l'investimento, non dove ha sede la società);
- per iniziative relative ai seguenti settori/attività (nel rispetto di eventuali limitazioni europee):
 - industria (incluse attività riconducibili a logica industriale/di trasformazione, ad es. quelle di vinificazione, ma non la produzione in vigna) e servizi all'industria;
 - artigianato manifatturiero (ma non, ad es., di servizio alla persona);
 - attività turistico-alberghiero (le strutture ricettive, ma anche quelle "complementari", quali ad es. il ristorante o la piscina, se funzionalmente collegate alla struttura ricettiva);
 - iniziative da svolgersi nel comprensorio del porto di Trieste;
 - edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale.
- nel rispetto dei limiti (settoriali e di natura dell'investimento) di cui alla competente normativa comunitaria (più ampi nel caso di ricorso al "de minimis", più stretti nel caso di operazione "in esenzione", soprattutto se a finalità regionale).

COME SI INTERVIENE :

- con un finanziamento agevolato;
 - minimo 100.000 massimo 20 milioni di euro;
 - fino a un massimo del 75% della spesa (IVA esclusa);
 - per una durata massima 15 anni;
 - ad un tasso variabile:
 - dipendente dalla classe dimensionale (35%-50%-80% dell'euribor rispettivamente per piccola-media-grande impresa);
 - ma con un floor (tasso minimo) dipendente dall'importo dell'operazione:
 - 0,95 per operazioni fino a 2,5 milioni di euro
 - 0,85 per operazioni da 2,5 a 7,5 milioni di euro
 - 0,45 per operazioni superiori ai 7,5 milioni di euro
- (attualmente i mutui sono regolati, per tutte e tre le classi, al tasso floor);
- nel rispetto dei limiti di aiuto previsti dalla competente normativa comunitaria (in termini % nel caso di regime d'esenzione ESL; entro un limite di importo nell'arco di un triennio - 200.000 euro, ridotti a 100.000 euro nel settore dei trasporti - nel caso di regime DE MINIMIS).

NOTA SUL CALCOLO DELL'AIUTO:

I limiti dell'ultima alinea della slide precedente si riferiscono non all'operazione, ma all'aiuto contenuto nella stessa. La determinazione dell'aiuto avviene mediante un calcolo piuttosto complesso che attualizza i differenziali tra il tasso agevolato praticato e quello di "mercato" stabilito in sede comunitaria, rapportati poi anche alla durata dell'operazione (se c'è aiuto, allora maggiore è la durata dell'operazione più alto è l'aiuto) e del rapporto tra investimento e finanziamento (maggiore è la % finanziata, maggiore, a parità degli altri parametri, sarà "l'incidenza" dell'aiuto). Si ottiene così un ESL (equivalente sovvenzione lorda) espresso in percentuale, che rappresenta l'intensità di aiuto. Se l'operazione è in de minimis, l'importo occupato è ottenuto moltiplicando l'ESL per l'importo dell'investimento finanziato.

Si sottolinea come:

- se il differenziale tra tasso agevolato e di mercato è pari o inferiore a 0, non ci sarà aiuto a prescindere dagli altri parametri;
- il tasso di mercato non è uguale per tutti, e viene espresso come maggiorazione in punti base sul tasso "base" di riferimento europeo, attualmente negativo e pari a - 0,18 p.p.. La maggiorazione (attenzione : non ai fini della effettiva determinazione del tasso dell'operazione, ma solo per identificare la quantità d'aiuto), partendo dal presupposto che diversi operatori e diverse tipologie di operazioni accedono sul mercato a tassi differenziati, sarà tanto più contenuta quanto migliore è il rating aziendale e quanto maggiore è la copertura in termini di garanzie : si va così da un minimo di 60 b.p. (0,60%) per controparti della fascia di rating più alta per operazioni con garanzie "elevate" ad un massimo di 1000 bp (10%) per controparti della fascia di rating peggiore per operazioni con garanzie "basse".

Va evidenziato, per riportare tale complessa tematica teorica alla situazione operativa in essere, che attualmente la maggior parte delle operazioni Frie hanno controparti con rating intermedio ("soddisfacente") e coperture di garanzie "elevate", per una maggiorazione di 100 b.p., che sommata al tasso base di -18 b.p. portano a un "tasso di mercato" per l'operazione (ai fini del calcolo per differenziale dell'aiuto) di 0,82%. Rivedendo quindi i tassi floor del Frie, per operazioni con le caratteristiche (di controparte e di garanzia) appena richiamate, in questi casi non si avrà presenza di aiuto fino ad euro 7,5 milioni (quando il tasso floor scenderà a 0,45%, e dunque sarà più basso del succitato 0,82%).

ITER:

- DOMANDA, presentata attraverso una delle banche convenzionate:
 - Mediocredito FVG
 - Intesa San Paolo (già Cassa Risparmio FVG)
 - Unicredit (già Cassa di Risparmio di Trieste)
 - Banca di Cividale Scpa
 - Credit Agricole Friuladria Spa
 - Le banche di Credito Cooperativo regionale (che operano attraverso le capogruppo Iccrea BancaImpresa e Cassa Centrale)
 - MPS
- ISTRUTTORIA DELLA BANCA CON PROPOSTA AL COMITATO
- DELIBERA DEL COMITATO
- STIPULA DEL CONTRATTO
- REALIZZAZIONE INVESTIMENTO CON EROGAZIONI A SAL (su documentazione di spesa quietanzata esaminata dalla banca)
- EROGAZIONE A SALDO – ATTO RICOGNITIVO
- AMMORTAMENTO DEL MUTUO
- (eventuali variazioni si rendessero necessarie: es. liberazioni di garanzie, estinzioni o decurtazioni anticipate; modifiche societarie, nel rispetto delle normative vigenti; ecc.).

OSSERVAZIONI :

- l'impostazione sopra illustrata evidenzia come di massima il rapporto si svolge preferibilmente su un binario di "doppia bilateralità": Azienda-Banca (che cura l'istruttoria e la valutazione creditizia, e condivide convenzionalmente pro quota il rischio con il Fondo) e Banca-Frie, fermo restando che la presenza di una Segreteria del Frie assicura un'interfaccia cui ci si può comunque rivolgere nel caso di dubbi, chiarimenti, confronti sulle tematiche che di volta in volta dovessero emergere
- Nel rapporto con la Banca che farà l'istruttoria e la proposta al Comitato, è opportuno che, prima possibile, si vadano a definire i diversi aspetti dell'operazione, a scanso di equivoci ed incomprensioni che, se raramente compromettono in toto l'operazione, spesso ne rendono l'iter più complesso e tortuoso. A titolo esemplificativo (e fermo rimanendo che, in sede di delibera, il Comitato potrà comunque apportare alla proposta dell'Istituto le modifiche ritenute opportune):
 - Definire nel modo più chiaro possibile contorni, importi e logiche dell'investimento di cui al programma.
 - Valutare con il supporto dell'Istituto la scelta ottimale del regime d'aiuto, laddove "non obbligata" (ad es. le grandi imprese, fuori dalle zone in deroga, non potranno che optare per il de minimis).
 - Individuare un coerente quadro garantistico di massima, che la banca – salvo verifica con le perizie – è di solito in grado di pre-valutare alla luce delle precise indicazioni che i criteri operativi del Frie forniscono in materia.
 - Ipotizzare l'eventuale necessità/opportunità di interventi sulla patrimonializzazione aziendale.
 - Porsi da subito il tema delle coperture finanziarie:
 - sulla parte di investimento eccedente il finanziamento;
 - ed anche eventualmente quella necessaria (in assenza di risorse disponibili in azienda) ad avviare l'investimento nelle more delle erogazioni del Frie, che avvengono con tecniche particolari e – di norma – a Stato Avanzamento Lavori, ma su documentazione di spesa già quietanzata. Spesso tale necessità finanziaria – di natura temporanea – viene coperta attraverso prefinanziamenti bancari, che tuttavia è opportuno definire quanto prima.

PUNTI DI FORZA :

- La durata fino a 15 anni (oltre a preammortamento), che è importante per una copertura finanziaria ottimale degli investimenti, con oneri annui limitati e dunque più idonei a non gravare eccessivamente sulle imprese, in particolare in una fase prolungatamente complessa del mercato che rende spesso difficile stimare i flussi di cassa di medio periodo.
- La copertura implicita (gratuita) parziale del rischio di tasso in caso di tensioni sugli interessi (tematica che in un'ottica di lungo periodo non va sottovalutata) : in particolare per la piccola impresa, una volta che l'andamento del mercato spinga i tassi al di sopra del limite "floor" (es. 0,95% per operazioni fino a 2,5 milioni), gli ulteriori rialzi dell'euribor comporterebbero una lievitazione del tasso di ammortamento del finanziamento limitata a poco più di un terzo dello stesso (l'indicizzazione essendo al 35% dell'euribor). Ecco che con un euribor salito al 5% l'operazione sarebbe regolata all'1,75% complessivo a fronte di un mercato che quoterebbe invece il 5%+spread.
- La presenza di significative capacità di intervento, laddove necessario, ai fini di modulare l'ammortamento delle operazioni in presenza di problematiche insorte in capo alla finanziata (es. temporanee carenze di flussi).
- Se l'attuale dinamica dei tassi in qualche modo "comprime" (ma non elimina) la vantaggiosità economica delle operazioni Frie, la conseguente limitata valorizzazione di aiuto (spesso addirittura pari a zero) facilita , laddove consentito e nei limiti delle normative di riferimento europee (a livello generale) e dei singoli strumenti agevolativi (a livello specifico), la possibilità di accedere ad una pluralità di strumenti in cumulo, massimizzando i benefici per le imprese.